

# **LE NUOVE TABELLE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTI ALLE CAMERE DI COMMERCIO**

**In vigore dal 3 dicembre 2004**

**Di Claudio Venturi**

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 283 del 2 dicembre 2004 il Decreto del Ministero delle attività produttive 29 novembre 2004, con il quale vengono aggiornate le tariffe dei diritti di segreteria dovuti per i servizi svolti dalle Camere di Commercio. Il decreto ritocca entrambe le Tabelle A e B allegate al decreto interministeriale del 22 dicembre 1997.

Le novità più sostanziali riguardano la Tabella A, relativa ai diritti di segreteria dovuti per il Registro delle imprese, anche a seguito dell'entrata in vigore del nuovo diritto societario.

Balza subito agli occhi la notevole differenza tra gli importi previsti per la presentazione delle pratiche su supporto informatico e quelli previsti per l'invio con modalità telematiche. E' evidente l'intenzione di incentivare fortemente l'uso della trasmissione telematica rispetto all'uso del supporto informatico (floppy disk o CD Rom).

Il nuovo decreto introduce anche nuovi diritti per servizi innovativi offerti dalle Camere di Commercio, quali: il rilascio della Carta Nazionale dei Servizi (CNS) con il dispositivo della firma digitale, l'iscrizione nel nuovo Albo delle società cooperative, la domanda di arbitrato e conciliazione, la presentazione della domanda di brevetto su supporto informatico o per via telematica.

**I nuovi diritti sono in vigore dal 3 dicembre 2004.**

Con l'emanazione della **Lettera-Circolare del 23 febbraio 2005**, Prot. 0001169, il Ministero dell'industria ha risposto ai numerosi quesiti che sono pervenuti dalle Camere di Commercio e ha fornito i primi chiarimenti in merito all'applicazione dei nuovi importi dei diritti di segreteria.

Vogliamo di seguito esporre alcune considerazioni in merito al contenuto delle due nuove tabelle.

## **TABELLA A**

**1.** Scompare la distinzione tra società di capitali e società di persone; rimane la sola distinzione tra **“SOCIETA' ED ENTI COLLETTIVI”** da una parte e **“IMPRESE INDIVIDUALI E SOGGETTI SOLO REA”** dall'altra.

L'unificazione riguarda sia i **soggetti** (un'unica classe che comprenderà tutte le società – escluse le società semplici - e i soggetti collettivi) che **la tipologia delle domande e**

**denunce** (un'unica voce che ricomprende le iscrizioni, le modificazioni e le cancellazioni).

Questa unificazione dei diritti per società e per tipologia di denunce, da una parte, porterà sicuramente una semplificazione ma, dall'altra, non si può nascondere che andrà ad aggravare soprattutto i costi sostenuti dalle società di persone.

Sono escluse **le società semplici** per le quali si dovranno applicare i diritti di cui alla Voce 4. Ma, dato che la Voce 4 riguarda solo le iscrizioni e le modificazioni, ci si è chiesto quale diritto dovranno pagare nel caso di richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese.

Secondo il nostro parere, la richiesta di cancellazione deve essere fatta rientrare nella medesima Voce 4, in quanto si tratta di "*domanda di iscrizione della cancellazione*", e, pertanto, in questo caso dovrà essere pagato il diritto di 18.00 euro.

**2.** Viene introdotta, come si diceva, una distinzione tra "**Presentazione su supporto informatico con firma digitale**" e "**Modalità telematica**" con costi nettamente diversificati.

Tale distinzione viene prevista, oltre che per le società, anche per le imprese individuali. In entrambi i casi, a titolo di incentivo, viene disposto un notevole risparmio per l'uso della modalità telematica..

**3.** La Smart card distribuita dalle Camere di Commercio verrà con il tempo sostituita dalla "**Carta Nazionale dei Servizi**" (CNS). Si tratta di una chiave informatica, che ha una validità di sei anni e che consentirà l'accesso telematico a molti servizi offerti dalle Amministrazioni Pubbliche.

E' previsto il rilascio gratuito di una CNS o di una smart card ad un legale rappresentante dell'impresa, in occasione della presentazione della prima domanda di iscrizione o di modifica o di deposito atti.

Per il successivo rilascio di questo dispositivo è previsto un diritto di segreteria di **25.00 euro**.

La lettera-Circolare del 23 febbraio 2005 ha precisato che qualora la Camera di Commercio abbia rilasciato alla medesima impresa, sempre a titolo gratuito, il dispositivo di firma digitale, può deliberare di rilasciare, sempre gratuitamente, anche la prima carta nazionale dei servizi.

**4.** Nella **Tabella A** viene introdotta una novità di rilievo: per le **imprese di installazione di impianti e di autoriparazione** viene previsto un contributo aggiuntivo dell'importo di **15.00 euro**, nel caso di società, **di 9.00 euro**, nel caso di impresa individuale.

Analogo contributo viene previsto anche per le **imprese di pulizia e di facchinaggio**.

In questi due casi, non viene espressamente specificato che tale contributo aggiuntivo è **in sostituzione** del contributo del 30% previsto, rispettivamente, dall'art. 8 del D.M. n. 274/1997 e dall'art. 4, comma 3, del D.I. n. 221/2003, ma ci sembra del tutto scontato che sia così.

Come ha precisato il Ministero, tali maggiorazioni sono dovute per tutti quei tipi di atti che prevedono un accertamento dei requisiti da parte dell'Ufficio camerale.

Si tratta sicuramente di una scelta più equa rispetto a quella prevista in precedenza solo per le imprese di pulizia e di facchinaggio. Non bisogna, infatti, dimenticare che per tutti questi quattro tipi di attività viene disposta una istruttoria analoga e molto più complessa rispetto a tutte le altre denunce (richiesta di casellari e di carichi pendenti, richiesta di informazioni presso l'INPS e l'INAIL, ecc.).

Tuttavia, bisogna rilevare che **la disposizione prevista nella Tabella A (Importi dei diritti di segreteria per il Registro delle imprese) non viene riportata anche nella Tabella B (Importi dei diritti di segreteria per i Registri, Albi, Ruoli, Elenchi e atti vari)**, alla quale ci si deve rifare, per esempio, per le iscrizioni, le modificazioni e le cancellazioni da presentarsi all'Albo delle imprese artigiane.

Nella Lettera-Circolare del 23 febbraio 2005, il Ministero ha tenuto a precisare che, se non anche riportata nelle note della Tabella B, **la maggiorazione è comunque dovuta sia dalle imprese che si iscrivono nel Registro delle imprese che da quelle che presentano domanda di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane.**

Un altro rilievo che è necessario fare è quello relativo alla nota della Voce 1.2. della Tabella B dalla quale scompare il secondo periodo, che stabiliva che il diritto di 10.00 euro si dovesse applicare anche *“alle denunce a norma dell'art. 19 della legge n. 241/1990, che comportano accertamento dei requisiti”*.

Dunque, **nel caso di presentazione della denuncia di inizio attività (DIA) non sarà più dovuto alcun diritto di segreteria.**

**5.** Nonostante che venga riproposta una voce residuale come in passato (Voce n. 3: *Dati REA ed altre tipologie di domande*), nella stessa, secondo quanto disposto nella nota di cui alla Voce 1 (*“Si applica a tutti gli atti di modificazione non espressamente indicati nella nota di cui al punto 3”*), viene riportato un elenco che deve ritenersi tassativo. Dunque, per tutti gli altri atti deve essere applicato il di cui alla Voce 1.

Pertanto, per gli adempimenti che seguono, elencati a titolo esemplificativo, dovrà essere pagato il diritto di cui alla Voce 1 (120.000 / 90.00 euro):

- **la comunicazione del capitale versato;**
- **la variazione dei consorziati;**
- **l'offerta di azioni in opzione;**
- **l'offerta di obbligazioni convertibili;**
- **l'avviso di anticipata conversione di obbligazioni;**
- **la nomina e conferma di società di revisione;**
- **la nomina del revisore contabile;**
- **l'emissione di strumenti finanziari;**
- **la costituzione di patrimoni o di finanziamento destinati ad uno specifico affare;**
- **il deposito del rendiconto finale di patrimonio destinato;**
- **il deposito dei patti parasociali;**
- **l'iscrizione nella sezione speciale da parte delle società e degli enti che esercitano attività di direzione e coordinamento e successiva modificazione o cancellazione;**
- **il deposito dell'elenco dei soci separatamente dal bilancio;**
- **la presentazione di Intercalari P separatamente dai modelli base.**

**6. Rimangono invariati tutti i costi dei certificati e delle visure** previsti dalla precedente tabella, con un'unica eccezione: la visura protesti (allo sportello camerale) **passa a 3,00 a 2,00 euro.**

**7.** La bollatura dei libri sociali e delle scritture contabili, effettuata presso la Camera di Commercio, **passa da 18,00 a 30,00 euro.**

Non viene più previsto il diritto rapportato al numero di pagine. In precedenza, infatti, era espressamente previsto che il diritto fosse applicato per ogni 500 pagine o frazione di 500 pagine.

Da ciò si deve dedurre che d'ora in poi dovrà essere richiesto un diritto di 30,00 euro per ogni libro bollato e vidimato, **indipendentemente dal numero delle pagine di cui è composto.**

**8.** La **richiesta di attribuzione o di cessazione di Partita IVA**, al momento della presentazione della domanda di iscrizione o di cancellazione al Registro delle imprese, costerà **10,00 euro**, oltre al pagamento dei prescritti diritti di segreteria.

**9.** E' scomparsa dalla Tabella A la voce relativa al diritto per la "*Prima annotazione di imprese artigiani individuali*", presente nella precedente Tabella allo Voce 9.

Su questo punto la Lettera-Circolare del 23 febbraio 2005 ha evidenziato che le imprese artigiane si iscrivono all'Albo degli artigiani e copia della domanda di iscrizione viene inviata d'ufficio al Registro delle imprese per la prescritta annotazione.

Pertanto a tutte le domande di iscrizione presentate dovranno essere applicati i diritti relativi alla Tabella B (31.00 euro se effettuate con il supporto cartaceo), mentre nulla sarà dovuto per l'annotazione nel Registro delle imprese.

riferite esclusivamente alle società di capitale ed eventualmente alle società cooperative.

## **QUALCHE CONFRONTO TRA GLI IMPORTI DELLA NUOVA TABELLA E QUELLI DELLA TABELLA PRECEDENTE**

### **TAVOLA 1 – SOCIETA'**

<b>Adempimenti</b>	<b>Società di capitali</b>		<b>Società di persone</b>	
	<b>Prima (1)</b>	<b>Dopo (2)</b>	<b>Prima (1)</b>	<b>Dopo (2)</b>
Iscrizione	119,00	<b>120,00/90,00</b>	93,00	<b>120,00/90,00</b>
Modifiche e cancellazione	77,00	<b>120,00/90,00</b>	62,00	<b>120,00/90,00</b>
Bilanci	57,00	<b>90,00/60,00</b>	==	==
Denunce REA	13,00	<b>50,00/30,00</b>	13,00	<b>50,00/30,00</b>
Bollatura libri sociali	18,00	<b>30,00</b>	18,00	<b>30,00</b>
Cessione azienda	8,00	<b>50,00/30,00</b>	8,00	<b>50,00/30,00</b>
Cambio domicilio o di residenza	13,00	<b>50,00/30,00</b>	13,00	<b>50,00/30,00</b>

Trasferimento delle quote di Srl	77,00	<b>120,00/90,00</b>	==	==
Trasferimento sede all'interno dello stesso Comune	77,00	<b>50,00/30,00</b>	62,00	<b>50,00/30,00</b>
Bilanci e situazioni patrimoniali	57,00	<b>90,00/60,00</b>	==	==
Iscrizione società semplice	==	==	21,00	<b>23,00/18,00</b>
Modifica società semplice	==	==	13,00	<b>23,00/18,00</b>
Cancellazione società semplice	==	==	0	<b>18,00</b>

**N.B.**

- (1) L'importo era relativo al deposito sia su supporto informatico che con modalità telematica.  
(2) Il primo importo è relativo al deposito su supporto informatico con firma digitale; il secondo all'invio con modalità telematica.

**TAVOLA 2 – IMPRESE INDIVIDUALI E SOGGETTI SOLO REA**

<b>Adempimenti</b>	<b>Prima (1)</b>	<b>Dopo (2)</b>
Iscrizione impresa individuale REA	28,00/21,00	<b>23,00/18,00</b>
Modifiche impresa individuale REA	18,00/13,00	<b>23,00/18,00</b>
Cancellazione imprenditore individuale	0	<b>0</b>
Apertura, modificazione, cancellazione UL	18,00/13,00	<b>23,00/18,00</b>
Cancellazione enti collettivi REA	18,00/13,00	<b>23,00/18,00</b>

**N.B.**

- (1) Il primo importo era relativo al deposito cartaceo; il secondo su supporto informatico che con modalità telematica.  
(2) Il primo importo è relativo al deposito allo sportello con su supporto cartaceo; il secondo al deposito su supporto informatico con la firma digitale o con modalità telematica.

**TABELLA B**

**1. Tutti i diritti previsti dalla Tabella precedente rimangono invariati**, fatta eccezione per il particolare diritto maggiorato previsto per le imprese di installazione e di manutenzione degli impianti, imprese di autoriparazione, imprese di pulizia e imprese di facchinaggio, di cui si è parlato al punto 4 della Tabella A.

**2. Il diritto di cui alla Voce 1.5. (Conferma di iscrizione)**, della Tabella B, fu inizialmente istituito con il D.M. 22 dicembre 1997.

Tale diritto si sarebbe dovuto applicare, annualmente, a tutti quei soggetti che, pur essendo iscritti in Registri, Ruoli, Albi ed Elenchi tenuti dalla Camera di Commercio, non esercitano alcuna attività e non risultano pertanto iscritti o annotati al Registro delle imprese. Ma non vennero mai dettate le norme applicative.

Nell'attuale nota relativa al diritto di cui alla Voce 1.5 viene specificato che tale diritto dovrà essere applicato **ad ogni revisione finalizzata alla permanenza in Ruoli, Albi**

**ed Elenchi**, revisione prescritta dalle relative norme e che comporti una istruttoria da parte dell'Ufficio camerale.

Questo indirizzo è stato peraltro preannunciato da una Nota del Ministero delle attività produttive Prot. 554933 del 29 luglio 2004 (in risposta ad un quesito formulato dalla Camera di Commercio di Macerata), successivamente inviata alle Camere di Commercio con Nota del 25 ottobre 2004, Prot. 557845.

**3.** Vengono introdotti **tre nuovi diritti** che riguardano:

- a) **il deposito telematico o su supporto informatico di brevetti e marchi** (Voce 8);
- b) **la domanda di iscrizione all'Albo delle cooperative, istituito presso il Ministero delle attività produttive** (art. 2502, comma 2, C.C.; D.M. 23 giugno 2004) (Voce 9);
- c) **le domande di arbitrato e conciliazione** (D.Lgs. n. 5/2003; DD.MM. n. 222/2004 e 223/2004) (Voce 10).

**4.** Nella nota di cui alle Voce 1.1, 1.2 e 1.3 è stato chiarito che tali diritti si applicano anche **all'Albo delle imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti**.

Riguardo a tale argomento la Lettera-Circolare del 23 febbraio 2005 ha evidenziato che è necessario tener presente quanto segue:

- 1) che gli atti da depositare in tale Albo vengono ancora trasmessi su supporto cartaceo;
- 2) che il decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 28 aprile 1998, n. 406 stabilisce, all'articolo 21, che le domande di iscrizione, variazione o cancellazione dall'Albo sono assoggettate all'assolvimento di un diritto di segreteria. Tale diritto è fissato nella misura prevista per le denunce del Registro delle imprese delle Camere di Commercio, quindi in relazione alla Tabella A;
- 3) che l'articolo 31 della legge n. 340/2000 prevede che le domande, le denunce e gli atti di accompagnamento presentati all'Ufficio del Registro delle imprese, ad esclusione di quelli presentati da imprenditori individuali e dai soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative di cui all'articolo 9 del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, sono inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Pertanto, non si è più potuto prevedere diritti di segreteria per lo svolgimento, da parte delle società e degli altri enti collettivi, di adempimenti su modello cartaceo, poiché agli stessi adempimenti si provvede su supporto informatico digitale e per via telematica.

Pertanto, nell'attesa che si completi la sperimentazione della presentazione delle istanze all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti con modalità informatiche e telematiche, **l'ammontare del diritto di segreteria delle istanze presentate dalle società ed enti collettivi con modalità cartacee all'Albo è pari a quello previsto alle denunce su supporto informatico digitale di cui alla Voci 1.1 e 3.1 stabilite nella Tabella A.**

Per le imprese individuali e soggetti solo REA, l'ammontare del diritto di segreteria che deve essere corrisposto è quello previsto nella Tabella A, alle Voci 4 e 5.

**5.** Per il deposito delle **domande di conciliazione** e dell'atto di adesione della controparte il decreto 29 novembre 2004 ha stabilito, ai sensi del decreto ministeriale 22 luglio 2004, n. 223, un importo del diritto di segreteria di 30.00 euro.

In proposito la Lettera-Circolare del 23 febbraio 2005 ha chiarito che tali domande sono relative a tutte le domande di conciliazione che le singole Camere di Commercio sono competenti ad accettare e non sono limitate solo a quelle che rientrano nella competenza del diritto societario.

Il diritto di cui alla Voce 10 sostituisce le spese di avvio che sono state considerate sulla base del tariffario unico di conciliazione adottato dalle Camere di Commercio fino all'emanazione del decreto 29 novembre 2004.

Nel caso i servizi di conciliazione sia gestiti attraverso le aziende speciali, le unioni regionali e le associazioni interprofessionali, la Lettera-Circolare del 23 febbraio 2005 ha precisato che trova applicazione il decreto 22 luglio 2004, n. 223, essendo il decreto 29 novembre 2004 relativo a registri, elenchi, albi, ruoli gestiti dalle Camere di Commercio. Pertanto in tal caso l'utente dovrà, al momento della presentazione della domanda, versare le spese di avvio e, prima dell'inizio dell'incontro di conciliazione, dovrà corrispondere le spese di conciliazione.

L'altra parte è tenuta a versare le spese di avvio e le spese di conciliazione prima dell'incontro. In tal caso sia le spese di avvio che le spese di conciliazione saranno fatturate e quindi assoggettate ad IVA.

Infine, in merito **all'arbitrato**, il Ministero ha ritenuto opportuno chiarire che il diritto previsto alla Voce 10 è quello relativo al deposito al Registro delle imprese delle domande connesse a controversie rientranti nell'ambito della riforma del diritto societario; adempimento introdotto dall'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.